

Dal menù file, ordina la stampa...

«Siamo vicini all'accordo fiscale con il Canada»

Gino Bucchino ottimista sul disegno di legge per evitare le doppie imposizioni sul reddito

TORONTO - Da Roma l'on Gino Bucchino lancia un messaggio di speranza alla comunità italo-canadese dicendo che «sta per essere premiata la nostra battaglia sull'accordo fiscale con il Canada».

Dopo essere stato approvato dal Senato, il disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, è infatti all'esame della commissione Affari esteri della Camera. A otto anni dalla firma da parte dei due Stati contraenti, il nuovo accordo tra Italia e Canada - che è già stato approvato dal parlamento canadese e sostituirà quello in vigore dal 1977 - sta per essere definitivamente approvato anche dal parlamento italiano.

«Ovviamente, se questo accordo entrerà finalmente in vigore - spiega l'on Bucchino - non esiterò a riconoscere con forza l'impegno del nostro governo e del nostro parlamento. Tuttavia credo sia anche corretto attribuire parte del merito al mio personale impegno, per avere da anni sollecitato la sua ratifica con interrogazioni e interventi presso le competenti istituzioni».

L'accordo all'esame della commissione pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari.

Il parlamentare eletto nella circoscrizione Estero, ha voluto sottolineare che l'accordo porterà positivi benefici ai cittadini italiani e canadesi, e rappresenta anche una importante struttura di base per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti tra i due Paesi.

Il documento stabilisce infatti che le pensioni private, come ad esempio quelle dell'Inps, sono di norma imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, mentre invece le pensioni italiane degli ex dipendenti pubblici residenti in Canada sono imponibili solo in Italia (come ad esempio le pensioni dell'Inpdap). L'accordo prevede tuttavia che le pensioni dell'Inps siano tassate sia dallo Stato di residenza (il Canada) anche dallo Stato italiano. «Questo è un serio problema - spiega Bucchino - perché continua così ad innescarsi nel caso di tassazione concorrente l'odioso e faticoso procedimento per il rimborso o la detrazione di imposta».

La norma in esame alla Camera detta inoltre disposizioni che mirano a risolvere definitivamente le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati, relative al personale a contratto in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa, che a causa della confusione interpretativa era stato messo nell'imbarazzante e penalizzante situazione di "evasore fiscale" di fronte all'erario canadese.

A questo proposito, i rappresentanti diplomatici italiani in Canada hanno sempre attribuito notevole importanza a questo meccanismo in quanto vi è un'alta percentuale delle persone a contratto che hanno la doppia nazionalità, italiana e canadese. Nel nuovo accordo è stata dunque chiarita la situazione fiscale dei contrattisti con doppia nazionalità così come i cittadini dello Stato erogatore residenti nell'altro Stato, e ribadita in maniera finalmente chiara la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi personali. L'unica eccezione è data dal caso in cui il contrattista sia cittadino o sia diventato residente dell'altro Stato per motivi connessi alla sua attività.

Infine l'on. Gino Bucchino ha voluto precisare che la norma del nuovo accordo relativa alla sua entrata in vigore, stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l'eccezione delle disposizioni relative alla potestà impositiva sui compensi del personale contrattista in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada, e viceversa, la cui efficacia viene anticipata di tre anni, acquisendo dunque una efficacia retroattiva.

Data pubblicazione: **2010-11-11**

Indirizzo pagina originale: **<http://www.corriere.com/viewstory.php?storyid=103516>**